

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Bartolomeo Manna	Presidente
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in data 26 marzo 2012 ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO ARBITRALE

nel procedimento di arbitrato n. 532 promosso (con istanza prot. n. 2150 del 15 settembre 2011) da:

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., con sede in Zingonia-Ciserano (BG), corso Europa 46, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Antonio Percassi, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Franco Coppi di Roma, Gian Pietro Bianchi ed Enzo Morelli di Milano e Luigi Chiappero di Torino, ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Chiappero in Torino, via Vela 3, come da delega allegata all'istanza di arbitrato

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegrì 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione

resistente

[...] *omissis* [...]

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. respinge l'istanza di arbitrato presentata dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e conferma l'impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., meglio indicata in motivazione;
2. condanna l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari e delle spese degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deciso in Roma, in data 26 marzo 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.

F.to Bartolomeo Manna

F.to Luigi Fumagalli

F.to Massimo Zaccheo